



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente della V CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 34 del 5 giugno 2023, concernente:
"Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 30 del 30 novembre 2023, ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n.4 emendamenti.

Favorevoli i Consiglieri: **Bertucci, Crea, Della Casa** in sostituzione di Mitrano, **Droghei, Leodori, Maura, Neri, Nobili, Palazzi, Sabatini e Tripodi.**

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 30/11/2023 13:09:38

Class.2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_4_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regionelazio.it

EMENDAMENTO ALLA PL N. 34/2023

Dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 16-ter

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.”.

G. RIGHINI

Firmato digitalmente da:
Giancarlo Righini
Data: 30/11/2023 10:00:18

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto introduce l'articolo relativo alla clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 34/2023

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:


“Art. 17-bis

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025)

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e dell'articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. n. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge reg.	2023	2024	2025
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 – Sostegno all'occupazione	1	19/2022, art. 9, cc. 11-13 - Spese relative al protocollo d'intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa	+ € 500.000,00	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (fondo speciale)	- € 500.000,00	-	-

Il Presidente
Mario Luciano Crea






CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

V Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto introduce delle variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 25, comma 1, della l.r. n. 11/2020, con particolare riferimento:

- a) all'incremento dello stanziamento della missione 15, programma 03, titolo 1, per euro 500.000,00, per l'anno 2023, in riferimento all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. n. 19/2022, art. 9, cc. 11-13, concernente le spese relative al protocollo d'intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa;
- c) alla riduzione dello stanziamento della missione 20, programma 03, titolo 1, per il medesimo importo, per l'anno 2023, in riferimento al fondo speciale di parte corrente.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 34/2023


Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

“Art. 17 ter.

(Disposizioni per la realizzazione di investimenti diretti a favorire la mobilità ciclistica)

1. Al fine di favorire, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova), la mobilità ciclistica e in considerazione del rilevante interesse pubblico che la stessa riveste, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare uno o più accordi con Roma Capitale volti a disciplinare la realizzazione di piste ciclabili. Tali accordi definiscono anche le modalità, con cui Roma Capitale mette a disposizione della Regione i fondi necessari alla realizzazione del programma degli interventi.
2. Per la realizzazione del programma degli interventi di cui al comma 1, la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.”.

Il Presidente
Mario Luciano Crea



Relazione

L'emendamento dispone in riferimento all'autorizzazione in favore della Giunta regionale ad approvare uno o più accordi con Roma Capitale volti a disciplinare la realizzazione di piste ciclabili, attraverso un programma di interventi per la cui realizzazione ASTRAL S.p.A. è il soggetto attuatore. Non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale in quanto il finanziamento è a valere su fondi già assegnati con vincolo di destinazione e messi a disposizione da Roma Capitale.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 34/2023

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

- a) del "Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2026, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
- b) del "Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 140.000,00, di cui euro 70.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

- a) alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titolo 1;
- b) alla legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e all'articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura), concernente gli interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, iscritte nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1.».

G. RIGHINI

Firmato digitalmente da:
Giancarlo Righini
Data: 30/11/2023 10:02:28



Emendamento 4

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto sostituisce la norma finanziaria in riferimento agli oneri derivanti dalla PL n. 34/2023, concernente le disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, agli interventi assistiti con gli equidi e alla valorizzazione delle attività con gli equidi.

Ai sensi del comma 1, si prevede l'istituzione di due fondi, uno di parte corrente e uno in conto capitale, con una dotazione complessiva pari a 150 mila per ciascuna annualità 2024 e 2025.

Infine, si dispone il concorso eventuale anche delle risorse derivanti da altre leggi regionali, le cui materie sono affini agli interventi previsti.